



Berna, 15.7.2014

N. 323.0.7.2014.1

Circolare

D 30

## Accordo di libero scambio Svizzera-Cina; procedimento in caso di presentazione di *Certificates of Origin* vidimati da un ufficio non notificato

Il 1° luglio scorso è entrato in vigore l'accordo di libero scambio fra la Svizzera e la Cina. Per il momento, il *China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)* è il solo ufficio abilitato a vidimare i cosiddetti *Certificates of Origin* (vedi punto 4 delle [Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#)).

Gli uffici che erano competenti nell'ambito del Sistema generale di preferenze per i Paesi in sviluppo (SGP), ossia gli *Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureaus (AQSIQ)*, **non sono finora stati notificati dalla Cina come uffici abilitati per l'accordo di libero scambio.**

È stato constatato che, dall'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio, i diversi uffici AQSIQ vidimano *Certificates of Origin* giusta l'accordo di libero scambio. I ***Certificates of Origin* vidimati dagli uffici AQSIQ non sono validi e non possono quindi essere utilizzati per un'imposizione preferenziale.** Gli invii accompagnati da documenti rilasciati dai citati uffici devono perciò essere tassati definitivamente all'aliquota normale oppure, su richiesta, essere imposti provvisoriamente.

Per il momento non devono essere presi provvedimenti per le imposizioni preferenziali che hanno già avuto luogo a mano di *Certificates of Origin* formalmente non validi.

Non appena la situazione relativa agli uffici abilitati sarà chiarita, l'Amministrazione federale delle dogane informerà tramite circolare.

**I Form. A dalla Cina non sono più validi per gli invii che sono stati, rispettivamente saranno dichiarati dopo il 1.7.2014.** Determinante è il momento in cui sorge l'obbligazione doganale.